



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
12^a Seduta
Giovedì 30 giugno 2022

Deliberazione n. 86 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazione all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 16, astenuti 7 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 luglio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 86 del 30 giugno 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 23 DELLA
LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, N. 35
(NORME PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 2022.

Reggio Calabria, 4 luglio 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), rubricato "Programma pluriennale del Trasporto Pubblico Locale", prevede che la Giunta regionale, sentito il parere dell'ART-CAL e del Comitato della mobilità, approvi il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002.

In ottemperanza al suddetto articolo della norma regionale, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 402 del 28 agosto 2019, il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale 2019/2021, integrato con propria successiva deliberazione n. 35 del 9 aprile 2020.

Con la presente legge si intende prorogare per l'anno 2022 la validità di quanto previsto per l'anno 2021 dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale 2019/2021 attualmente in vigore, fino all'approvazione del successivo programma triennale.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, atteso che la stessa prevede una semplice proroga del programma di esercizio dei Servizi di trasporto pubblico locale riferito all'annualità 2021 per il 2022, rimanendo comunque valido ed efficace fino all'approvazione del successivo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai sensi della legge regionale n. 35/2015.

A suffragare quanto sopra indicato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale. P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, atteso che prevede il programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale riferito all'annualità 2021 sia prorogato per l'anno 2022, rimanendo comunque valido ed efficace fino all'approvazione del successivo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai sensi della legge regionale n. 35/2015.	//	//	0,00 €
2	Prevede l'invarianza finanziaria della presente legge in considerazione della natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €
3	Dispone l'entrata in vigore della legge. Norma ordinamentale. Assenza di effetti finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge non comporta oneri finanziari, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione all'articolo 23 della l.r. 35/2015)

1. Dopo il comma 10-bis dell'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è aggiunto il seguente comma:

“10-ter. Il programma di esercizio dei Servizi di trasporto pubblico locale riferito all'annualità 2021 è prorogato per l'anno 2022 e, comunque, rimane valido ed efficace fino all'approvazione del successivo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge. Fino a tale approvazione, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio per l'anno 2022, può apportare le modifiche necessarie per esigenze indifferibili e può prevedere servizi aggiuntivi.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.